

R.g. n. 11141 /2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE (*Provvedimento*

ex art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n.18/2020, convertito in legge

n.27/2020)

IL GIUDICE

Il giorno 06 giugno 2022 viene aperto il presente verbale alle ore 09.00.

- Visto l'art. 83, comma 7 lett. h) del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- Visti, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale e il decreto del Presidente di Sezione emessi in data 20 aprile 2020;
- Visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Verificata la comunicazione del decreto per lo svolgimento della presente udienza mediante trattazione scritta prevista dall'art. 83, comma 3, lettera h) del d.l. 18/20;
- Verificata la regolare notifica del ricorso e pedissequo decreto a cura di parte ricorrente;
- Viste le note depositate da parte ricorrente ed i documenti depositati;

Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente alle ore come risultante da consolle.

N. R.G. 11141/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. promossa da:

- 1) nata in USA, il 29 maggio 1954,
- 2) nata in USA il 17 ottobre
- 3) nata in USA, il 20 aprile
con il patrocinio dell'avv.to

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i ricorrenti hanno convenuto il Ministero dell'Interno innanzi all'intestato Tribunale chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani *iure sanguinis* in virtù della comune discendenza dalla sig.ra Luigia Angiolina Scesa, nata a Beura Cardezza (VB) il 6 aprile 1892, la quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana né si è mai naturalizzata volontariamente cittadina statunitense come documentato in atti (doc.3) e meglio esplicito in ricorso.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio.

La linea di discendenza come riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.

Invero, nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale.

Tale sequenza, in base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista (salvi casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della

cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 87 del 09 aprile 1975 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.10 della Legge n. 555 del 1912, "nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero". Inoltre, con sentenza n. 30 del 09 febbraio 1983 ha altresì dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina".

La Corte ha ritenuto, infatti, che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, ed ha consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.

Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con "salvezza" delle situazioni già definite all'epoca.

Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie ad una pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato che "per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "status" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio" (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).

Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "status" permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).

Per l'effetto, il diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di absolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di

incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, li 06/06/2022

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca De Luca